



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 31/07/2001

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 111 suppl. del 09.06.92

CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

STATUTO
COMUNALE

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1

Il comune

Il Comune di Monte Sant'Angelo è l'ente esponenziale della comunità autonoma dei cittadini che vivono nel suo territorio. La rappresenta democraticamente ed unitariamente, ne interpreta ed esprime i bisogni, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando le funzioni determinate da leggi generali della Repubblica e quelle attribuite o delegate da altre leggi, statali e regionali, secondo le norme fondamentali stabilite dallo Statuto nell'ambito dei principi della Costituzione, della Carta europea dell'autonomia locale e della legge.

Art. 2

Il territorio

Il territorio del Comune, costituito dalla parte del promontorio del Gargano delimitata dalla legge, comprende, oltre al centro abitato con lo storico rione "Junno" e alle frazioni di Macchia (Marina di Monte Sant'Angelo e di Ruggiano, la Grotta dell'Arcangelo Michele, il quale, secondo la tradizione, la consacrò a sede universale del suo culto, così rendendo la città, che intorno ad essa sorse e si sviluppò, centro di primaria importanza della cristianità.

Art. 3

La sede

1. Comune ha sede nel centro abitato ed è ubicato nell'ex convento dei Celestini, ove, di norma, si

tengono le adunanze degli organi elettivi e collegiali.

2. L'eventuale trasferimento della sede è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

3. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.

4. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.

5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5

Titolo di città

1. Il Comune si fregia del titolo di Città, conferito dal Papa Bonifacio IX con la bolla "Rerum omnium" del 5 dicembre 1401, ed ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.

2. La modifica dello stemma o del gonfalone, o di entrambi, è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

3. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, l'uso e la riproduzione del Gonfalone e dello Stemma sono disciplinati dal regolamento.

Art. 6

Civica benemerenzza e cittadinanza onoraria

1. Il Comune conferisce un attestato di Civica Benemerenzza alle istituzioni ed ai cittadini che si siano particolarmente distinti nel campo professionale, culturale, scientifico, produttivo, sportivo, sociale e politico.

2. Il Comune conferisce la Cittadinanza Onoraria a coloro che abbiano acquisito rilevanti titoli di merito per l'opera profusa verso la Comunità locale.

3. La Civica Benemerenzza e la Cittadinanza Onoraria sono conferite dal Consiglio comunale a maggioranza dei sei settimi dei consiglieri assegnati.

Art. 7

Principi programmatici

1. Il Comune, nell'esercizio e nei limiti delle sue funzioni, anche in concorso con la Comunità Montana del Gargano, con la provincia di Foggia, con la regione Puglia e con la Stato, promuove, nel quadro dei principi della Costituzione della Repubblica, lo sviluppo economico, civile e sociale della comunità ponendo in essere ogni iniziativa ed intervento rivolti:

- a valorizzare pienamente le risorse umane, economiche ed ambientali della popolazione e del territorio;

- a favorire le opportunità di lavoro, specie dei giovani;

- a contrastare il grave fenomeno della emigrazione involontaria dei suoi cittadini;
- a promuovere e sostenere l'iniziativa economica pubblica e privata, ivi comprese le forme di associazionismo e di cooperazione;

2. Il Comune, in particolare:

- a) promuove la solidarietà della comunità quale dovere inderogabile dei singoli e dei gruppi nei riguardi dei più svantaggiati sotto ogni aspetto ed opera, in quanto suo compito precipuo, per la rimozione di qualsiasi ostacolo che limiti, di fatto, la libertà, l'uguaglianza e la pari dignità dei cittadini onde rendere effettivo il pieno sviluppo della persona umana e il diritto di tutti alla partecipazione politica e amministrativa;
- b) assicura la tutela e la promozione dei valori civili, storici, artistici, religiosi e culturali della comunità affinché, insieme alle significative tradizioni popolari, continuino ad esprimersi, nel tempo e nello spazio, l'identità originaria, rafforzandola e rilanciandola nel naturale processo storico di sviluppo e di rinnovamento;
- c) opera, per quanto di sua competenza, affinché siano sempre più rafforzati il carattere ed il ruolo universalmente riconosciuti di centro religioso di primaria importanza della Città e del suo Santuario;
- d) promuove le condizioni per una più alta qualità della vita operando per la salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'ambiente da ogni forma di inquinamento; privilegia la realizzazione di un sistema integrato del territorio, in particolare tra aree costiere ed aree interne;
- e) promuove le condizioni ed attuazioni positive per la realizzazione della parità, anche di fatto, della donna e di pari opportunità tra le donne e gli uomini; così come previsto dalla legge 10 aprile 1991 n° 125.
- f) assicura un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute e promuove le condizioni idonee a prevenire e combattere le cause di disadattamento, di emarginazione e di devianza ed a favorire lo sviluppo normale ed armonico della personalità dei singoli, specie dei giovani, nonché il loro inserimento sociale affinché tutti possano contribuire, secondo le proprie attitudini e capacità, alla costruzione di una comunità sempre più libera e partecipe nel più ampio contesto della comunità nazionale e nella prospettiva della comunità dei popoli dell'Europa;
- g) cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale anche mediante il coinvolgimento e la valorizzazione delle associazioni di volontariato;
- h) promuove strutture adeguate per l'assistenza agli anziani, agli invalidi ed agli inabili e per il recupero dei tossicodipendenti e degli alcolisti;
- i) promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia; assicura sostegno alla maternità e all'infanzia e alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli;
- j) concorre a promuovere, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritto dei bambini e dei giovani, il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione; pone in essere iniziative rivolte a prevenire e combattere il fenomeno dell'evasione dell'obbligo scolastico;
- k) promuove le condizioni per la realizzazione del diritto ad una abitazione sicura e dignitosa;
- l) concorre, con enti, istituzioni e associazioni di categoria, a realizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità valorizzando e promuovendo, in connessione con le specifiche vocazioni territoriali, le attività produttive nel campo turistico, artigianale, commerciale, forestale, zootecnico, agricolo, industriale e dei servizi anche mediante il sostegno all'imprenditoria locale ed esterna, e società di incentivo;
- m) promuove e sostiene iniziative rivolte alla organizzazione e alla utilizzazione del tempo libero con particolare riguardo alle attività culturali, sociali, ricreative e sportive favorendo l'associazionismo e attivandosi per l'istituzione di servizi per i giovani e gli anziani, nonché per la realizzazione e la cura di giardini e parchi pubblici;
- n) organizza tempi e modalità della vita urbana in funzione delle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle donne e dei lavoratori;

- o) promuove e valorizza, avvalendosi anche dell'attività della Associazione "Pro Loco", ogni iniziativa rivolta a suscitare un sempre più ampio interesse nei riguardi della città e del suo territorio e a migliorarne la ricettività;
- p) tutela e valorizza il patrimonio storico e culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni popolari;
- q) tutela e valorizza i beni di valore ambientale, artistico, architettonico e monumentale, mobili ed immobili, pubblici e privati, esistenti nel suo territorio, curando, in particolare, il recupero del Centro Storico, matrice dell'identità storica e sociale della città;
- r) opera per la promozione e per la valorizzazione di istituzioni culturali e per il potenziamento del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari "G. Tancredi", della Biblioteca Comunale "C. Angelis" e del Centro Studi Garganici;

Art. 8

Principi, forme e modi di esercizio delle funzioni

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione della comunità e l'effettiva partecipazione dei singoli, delle associazioni e di ogni altra formazione sociale alle scelte politiche e amministrative ispirandosi ai principi della trasparenza e della imparzialità dei procedimenti e delle decisioni;
- b) organizza gli uffici ed i servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità; attua, altresì, il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti, se presenti, altrimenti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- c) persegue la collaborazione ed il raccordo con gli altri comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia, con la Regione e con lo Stato; adotta il metodo e gli strumenti della programmazione; concorre alla formazione e all'attuazione dei piani e dei programmi statali, regionali e degli altri enti ed organismi a base territoriale;
- d) nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali, e nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale, ricerca, mediante gemellaggi o altre forme di relazioni, anche permanenti, con città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia;

2. Ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO II

RAPPORTI CON LA COMUNITA'.

LA CITTADINANZA ATTIVA

CAPO I

PARTECIPAZIONE POLITICA

DEI SINGOLI E DELLE

FORMAZIONI SOCIALI

Art. 9

Forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini,

anche su base di quartiere o di frazione, assicurandone, quali espressioni della comunità, il concorso, secondo le disposizioni stabilite dal presente Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione, all'esercizio delle proprie funzioni e favorendone lo sviluppo e l'attività con idonei interventi, anche di natura economica.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio comunale istituisce un Albo delle forme associative nel quale una apposita Commissione, da esso nominata, registra le associazioni, le organizzazioni, i movimenti, i comitati e ogni altra formazione sociale che ne faccia richiesta e che rappresenti effettivamente, anche sotto l'aspetto della sua consistenza, interessi generali o diffusi, persegue fini corrispondenti a quelli del Comune ed abbia un ordinamento interno a base democratica.

4. Il Comune garantisce l'accesso delle forme associative alle strutture e ai servizi comunali e può intervenire mettendo a disposizione beni o servizi, o altre forme di sostegno reale, destinati a quelle che non perseguono fini di lucro, le quali devono inviare annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività che intendono svolgere e su quella svolta nonché sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi loro assegnati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10

Libere forme associative

1. Il Consiglio comunale istituisce due Consulte, per attività produttive e per attività sociali e culturali, delle quali fanno parte, secondo criteri di omogeneità in relazione ai fini perseguiti, e secondo le modalità stabilite dal Regolamento, le forme associative iscritte nell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

2. Alle Consulte, nelle materie di competenza, è assicurato l'esercizio di funzioni consultive e propositive per gli atti di competenza del Consiglio comunale e per quelli degli altri organi elettivi che siano di interesse generale o che, pur riguardando temi specifici, rivestano un interesse comunitario rilevante.

3. I pareri, dei quali il regolamento preciserà quelli obbligatori, e le proposte devono essere presi in considerazione dall'organo competente, che, ove se ne discosti o non l'accolga, è tenuto a darne motivazione.

4. Le Consulte esprimono i pareri entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta con una relazione che illustra le relative motivazioni.

5. Le Consulte possono chiedere che alle loro sedute intervengano funzionari comunali per l'esposizione di particolari problematiche.

6. Il Consiglio comunale, una volta all'anno, tiene una seduta aperta con la partecipazione delle Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi aspetti più rilevanti, i presidenti delle Consulte, o un loro delegato, possono intervenire per esprimere il loro giudizio.

7. Il Comune, al fine di favorire l'esercizio delle funzioni delle Consulte, garantisce ad esse la più ampia informazione.

Art. 11

Consulta degli anziani

Il Comune, nell'intento di attuare una politica sociale più attenta ai problemi e alle esigenze della terza età, promuove la istituzione di una Consulta comunale degli anziani secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12

Altre consulte

Il Comune può promuovere la istituzione di altre consulte ove esigenze di particolare rilevanza sociale e di tutela di particolari categorie lo richiedano.

Art. 13

Istanze e interrogazioni

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, residenti nel Comune, o che, se non residenti, ivi esercitano una attività di lavoro o di studio, o vi hanno interessi economici, nonché gli stranieri e gli apolidi ivi residenti, hanno diritto di rivolgere ai Sindaco istanze dirette a segnalare esigenze, manchevolezze e bisogni ed a promuovere interventi, su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Gli organismi associativi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni scritte per chiedere notizie o ragioni su determinati comportamenti.
3. La risposta all'istanza e o all'interrogazione viene comunicata dal Sindaco entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 14

Petizioni

1. Tutti i soggetti di cui al primo comma dell'art. 13 hanno diritto di rivolgere petizioni agli organi elettivi del Comune dirette a segnalare comuni esigenze e bisogni e a sollecitarne l'intervento per la migliore tutela di interessi collettivi su materie di competenza comunale.
2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 100 persone e depositata presso la Segreteria generale, a cura della quale viene comunicata ai capigruppo consiliari.
3. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere resa dall'organo competente entro due mesi, ed adeguatamente motivata.
4. Ove il termine previsto per la risposta non sia rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Art. 15

Proposte

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune, hanno diritto di presentare, al Consiglio o alla Giunta, motivate proposte dirette a promuovere l'adozione di atti di loro competenza per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. La proposta, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, deve essere redatta in articoli e preceduta da una relazione illustrativa.
3. La proposta deve essere sottoscritta, con firme legalmente autenticate, da almeno 250 aventi diritto ed inoltrata al Sindaco, il quale la comunica ai capigruppo consiliari previamente corredata dalla valutazione, operata dall'ufficio competente, delle spese che essa comporta nella fase iniziale ed a

regime.

4. La proposta, a seconda della competenza, deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta entro trenta giorni dall'inoltro e su di essa l'organo competente decide entro sessanta giorni.

5. Le proposte disciplinate dal presente articolo sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri di cui all'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16

Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio e la Giunta possono promuovere, in materia di esclusiva competenza del Comune, la consultazione di tutti i cittadini residenti o di parti omogenee di essi in ragione dell'oggetto della consultazione, allo scopo di conoscerne il giudizio in ordine ad iniziative, attività o provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta.

2. La consultazione può avvenire nella forma di volta in volta ritenuta più idonea, e, in particolare, attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi d'opinione e deve, comunque, essere assicurata ogni garanzia in ordine alla chiarezza, intelligibilità ed univocità del quesito, alla acquisizione dei giudizi e alla veridicità e autenticità dei risultati. Di ogni iniziativa, attività o provvedimento sottoposto alla consultazione, che comporti, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, deve essere reso esplicito il costo presunto ed il modo di farvi fronte.

3. Le risultanze della consultazione devono essere tempestivamente esaminate dall'organo cui spettano le connesse iniziative, attività o decisioni, e le sue determinazioni, se di diverso avviso, devono essere adeguatamente motivate e rese pubbliche.

4. Le modalità di attuazione delle consultazioni sono determinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 17

Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare il ricorso al referendum consultivo in ordine a questioni che riguardino materie di esclusiva competenza del Comune.

2. Il referendum consultivo può essere richiesto, sempreché concerni questioni che riguardino materie di esclusiva competenza del Comune, da 1300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme legalmente autenticate.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. La richiesta di referendum. deve contenere indicazioni precise in ordine all'argomento, o alla deliberazione o al provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali che la domanda rivolta ai votanti sia chiara ed univoca e permetta una risposta netta.

5. Il referendum deve riguardare questioni o atti generali.

6. Il referendum non è ammesso se riguarda:

a) provvedimenti concernenti tributi o tariffe;

b) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;

c) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti e concessioni;

d) provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;

e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; dotazione organica del personale e

relative variazioni;

f) i bilanci;

g) i piani e gli strumenti urbanistici;

h) la tutela dei diritti delle minoranze;

i) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge,

7. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità del referendum spetta ad un Comitato di garanti, composto da tre membri e nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi o dopo il secondo scrutinio dei tre quinti dei consiglieri assegnati in modo che ne sia garantita la competenza giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

8. La proposta, se di iniziativa popolare, purché sottoscritta da almeno duecento richiedenti, è sottoposta, prima della raccolta delle altre firme necessarie, che deve avvenire entro un termine non superiore a tre mesi, al giudizio di ammissibilità del Comitato dei garanti. La raccolta delle altre firme riprende se la richiesta è stata dichiarata ammissibile, Il Comitato dei garanti si pronuncia nuovamente su di essa ai soli fini della regolarità.

9. Il referendum è indetto dal Sindaco entro sessanta giorni dal giudizio definitivo del Comitato dei garanti. Non può aver luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su più di quattro quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio.

10. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera approvata dai due terzi dei consiglieri, il Consiglio stesso riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.

11. La proposta sottoposta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

12. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, deve adottare un atto avente ad oggetto la proposta sottoposta a referendum, se questa è risultata accolta, indicando le motivazioni ove se ne discosti.

13. Ai soggetti attivi della partecipazione il Comune rilascia, secondo le modalità stabilite dal regolamento, un documento abilitante all'esercizio dei diritti di cui al presente capo.

14. Il regolamento degli istituti di partecipazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, determina le modalità di attuazione del referendum popolare consultivo anche in riferimento ad ogni altro aspetto riguardante il Comitato dei garanti.

Art. 18

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, ne delibera la costituzione nel giudizio.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE

AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze, di celerità, è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che, per legge, debbano intervenire ed a quelli, individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti della attività della Pubblica Amministrazione comunale diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali tutti restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Non si applica, altresì, ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 20

La comunicazione dell'avvio del procedimento

1. La notizia dell'avvio del procedimento è data mediante comunicazione personale entro 15 giorni, inviata dal responsabile del procedimento stesso, nella quale deve essere indicato:
 - a) l'oggetto del procedimento;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti.
2. Gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal regolamento.

Art. 21

Diritto di intervento nel procedimento

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto dell'amministrazione, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 22

Diritto dei destinatari e degli interessati

1. I destinatari della comunicazione dell'avvio del procedimento e coloro che ne sono comunque interessati, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo precedente, hanno diritto a:
 - a) prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) presentare memorie scritte e documenti;
 - c) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti ed aspetti rilevanti ai fini della emanazione dell'atto;
 - d) assistere alle ispezioni e agli accertamenti diretti a verificare fatti rilevanti ai fini della emanazione dell'atto.
2. Nell'esercizio del diritto di partecipazione di cui al comma precedente è ammesso l'istituto della rappresentanza.

3. Dell'audizione di cui alla lettera c) del comma primo deve essere redatto, a richiesta, apposito verbale firmato dall'intervenuto e dal responsabile del procedimento.

Art 23

Accordi - Esclusione

1. Il Comune può concludere accordi ai sensi dell'art.11 della legge 7.8.90 n.241,
2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività del Comune considerata dall'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241, né quando la comunicazione dell'avvio del procedimento sia oggettivamente incompatibile con il provvedimento da adottarsi, per sua natura o per l'urgenza del provvedere.
3. Le ragioni dell'esclusione debbono essere espressamente indicate nel provvedimento.

Art. 24

Obbligo di motivazione degli atti

1. Gli atti sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione anche in riferimento alle risultanze istruttorie e a quelle derivanti dalla partecipazione.
2. In particolare, non devono mancare riferimenti ad eventuali audizioni e, in caso di presentazione di documenti e di memorie scritte, deve esserne dichiarata l'esistenza, l'accoglimento o il difetto, ed i motivi.

Art. 25

Disposizioni integrative

Ulteriori disposizioni in materia di svolgimento del procedimento amministrativo e di partecipazione ad esso, ivi comprese le opportune misure organizzative, saranno dettate, nel rispetto di quelle contenute nella legge, nel presente Statuto, e dal regolamento

CAPO III

PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

DIRITTO DI INFORMAZIONE

E DI ACCESSO.

Art. 26

Pubblicità degli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti gli atti della Amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, sono pubblici.
2. Il regolamento stabilisce, nel rispetto della legge, i casi ed i modi nei quali il Sindaco, con dichiarazione temporanea e motivata, vieta l'esibizione di atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 27

Pubblicità legale degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge:

a) le deliberazioni comunali e le determinazioni;

b) gli elenchi, predisposti con cadenza settimanale, degli atti esterni adottati da organi individuali del Comune;

c) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della pubblica amministrazione comunale ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. L'Amministrazione, per le ipotesi in cui lo ritenga utile, può disporre anche altre idonee forme di pubblicità degli atti predetti nonché di altri atti, dati, notizie ed informazioni ritenuti, caso per caso, di interesse generale.

Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 28

Diritto di informazione

1. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge, assicura la più ampia informazione in ordine alla attività svolta ed ai servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari dei servizi comunali.

2. Il regolamento, a tal fine, stabilisce le modalità e le misure organizzative dirette a garantire:

a) l'informazione sugli atti e sulle informazioni in suo possesso;

b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla comunità, sulle strutture competenti alla loro prestazione e sulle condizioni al riguardo necessarie;

c) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

Art. 29

Diritto di accesso agli atti e alle informazioni

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme del presente Statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. Il Comune, altresì, è impegnato a promuovere, negli organismi associativi cui partecipa, la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per le attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

3. Il regolamento, in particolare:

a) stabilisce le modalità dell'accesso nel rispetto del principio per cui il rilascio di copie di atti è subordinato al previo pagamento dei soli costi di riproduzione e la consultazione di essi è gratuita;

- b) individua i casi in cui l'accesso è differito, escluso o soggettivamente limitato;
- c) detta le norme organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso:
- d) stabilisce le modalità per assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali da parte degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 30

Istituzione, requisiti, nomina

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico, salvo il ricorso a quanto previsto nel successivo art. 35, è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti tra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.
3. E' ineleggibile il cittadino che riveste la carica di parlamentare nazionale ed europeo, di consigliere regionale, provinciale e comunale. E' ineleggibile, altresì, il cittadino che ha partecipato, quale candidato, alle ultime elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali e il cittadino che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dalla legge per il consigliere comunale.

Art. 31

Durata in carica e revoca

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale anni e non è immediatamente rieleggibile.
2. Il difensore civico cessa dalla carica:
 - alla scadenza del mandato;
 - per dimissioni;
 - per revoca della nomina deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti per gravi violazioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali e per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. Nel caso di dimissioni o revoca del Difensore Civico, il Consiglio è convocato entro un mese per procedere alla elezione del successore.

Art. 32

Giuramento

Il Difensore Civico assume le funzioni prestando giuramento davanti al Consiglio Comunale appositamente convocato, con la seguente formula: Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

Art. 33

Ruolo, funzioni e modalità di esercizio

1. Il Difensore civico, secondo le disposizioni del presente Statuto e del regolamento degli istituti di partecipazione, svolge un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune, nonché delle concessioni di servizi, dei consorzi e delle società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale segnalandone gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi lesivi di diritti o di interessi dei cittadini.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed esercita, in ogni caso, le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.
3. Il Difensore civico esercita le sue funzioni di propria iniziativa o su istanza motivata dei cittadini, singoli o associati, e deve sempre fornire una risposta motivata a coloro che ne hanno sollecitato l'intervento.
4. Il Difensore civico, ogniqualvolta riscontri comportamenti, anche omissivi, lesivi dei principi di imparzialità e di buon andamento, trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata e segnala, comunque, agli organi elettivi del Comune eventuali gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione.
5. Gli uffici dell'Amministrazione comunale ed i funzionari ad essi preposti, nonché coloro nei riguardi delle cui attività egli esercita le sue funzioni, collaborano con il Difensore civico fornendogli le informazioni e le copie dei provvedimenti, degli atti e dei documenti utili, anche se non compresi nella richiesta, per il migliore assolvimento dei suoi compiti.
6. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.
7. Il Difensore civico sollecita il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco, in caso di inerzia, ad assumere le iniziative, gli atti e i provvedimenti di propria competenza informandone, in ogni caso, il Consiglio comunale e la Consulta di settore,
8. Il Difensore civico può sempre inviare relazioni su questioni specifiche, che egli ritenga di particolare importanza e meritevoli di considerazione, segnalando ai destinatari l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.
9. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta corredandola, se del caso, di segnalazioni, proposte e suggerimenti. Tale relazione, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale, è da questo discussa in pubblica seduta.
10. Il Difensore civico, quando, nello svolgimento della sua attività, riscontri disfunzioni, carenze o ritardi per i quali ritenga configurabile una responsabilità disciplinare, nonché omissioni o resistenze a prestargli la collaborazione dovuta, investe della questione l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai fini della eventuale promozione dell'azione disciplinare dandone, nel contempo, comunicazione al Consiglio comunale. Informa, comunque, gli organi competenti del Comune, e chi abbia poteri di intervento, quando le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, o le omissioni e le resistenze a prestargli la collaborazione dovuta siano posti in essere da soggetti per i quali non sia configurabile la richiesta di promozione dell'azione disciplinare in quanto non dipendenti del Comune.
11. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 34

Obbligo di residenza,
trattamento economico e mezzi

1. Il Difensore civico deve risiedere nel territorio del Comune.
2. Al Difensore Civico spetta una indennità pari a quella di un Assessore
3. Il Consiglio comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore civico. Ogni spesa relativa alle funzioni del Difensore civico è a carico del bilancio comunale.

Art. 35

Convenzione

Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la convenienza, a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, può deliberare che le funzioni del Difensore civico di cui alle disposizioni precedenti, mediante apposita convenzione con l'ente interessato, siano assicurate dal Difensore civico di uno o più Comuni vicini, o della Comunità Montana del Gargano, o della Provincia di Foggia.

TITOLO III

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 36

Gli organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.
2. Gli organi con funzioni gestionali sono il Segretario Generale ed i Dirigenti, ove previsti, altrimenti i responsabili degli uffici o dei servizi.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 37

Competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune ed ha competenza per gli atti indicati dall'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Al Sindaco, ai componenti della Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e ai consiglieri comunali spetta l'indennità nell'importo stabilito dalla legge o nei maggiore o minore importo deliberato rispettivamente dalla Giunta o dal Consiglio Comunale. Al Consigliere Comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.
5. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel

presente Statuto e nelle norme regolamentari.

6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. Spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, Culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 38

I Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere comunale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari, che devono rispettare l'esigenza di garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e le questioni di competenza del Consiglio salvo i casi nei quali l'iniziativa sia riservata ad altri organi in base alle leggi;

b) presentare interrogazioni e, in forma scritta, interpellanze, mozioni e risoluzioni;

c) ottenere dagli uffici del Comune, e dagli enti e dai soggetti dipendenti, strumentali e ausiliari rispetto al Comune, notizie ed informazioni, nonché copie di atti e di documenti, utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Il Comune assicura ai consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

4. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, entro i 10 giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente sull'eventuale decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 5 giorni,

5. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. Secondo le procedure stabilite dal regolamento, i consiglieri sono tenuti a dare informazioni relative alla campagna elettorale, ai sensi comma 1, art. 30 Legge 25 marzo 93, n. 81.

Art. 39

Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che riporta nell'elezione di Consigliere Comunale la cifra elettorale individuale più alta, intendendosi per tale la somma tra i voti di lista e quelli di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 40

Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ai Comune.
3. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione, e risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Il Presidente resta in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale.
5. Al Presidente, che rappresenta il Consiglio Comunale, competono:
 - a) la convocazione e direzione dei lavori del Consiglio, nonché la fissazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
 - b) la potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
 - c) la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;
 - d) l'allontanamento dall'uditorio, previ opportuni avvenimenti, di chiunque sia causa di disturbo o di disordine;
 - e) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - f) la scelta degli scrutatori.
- g) Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere anziano. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuta di presiedere all'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 4° occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 41

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare salvo diversa comunicazione dei singoli di adesione ad altro gruppo presente in Consiglio comunale. Ove, di una lista, sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo.
3. Ciascun gruppo, nella prima riunione, elegge nel proprio seno il Capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, nonché al Segretario generale del Comune. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
4. La conferenza dei Capigruppo consiglieri è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale; la stessa viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale su sua iniziativa e richieste di un capigruppo.
Ad essa compete:
 - a) di esprimere parere su ogni questione sottoposta dal Presidente ed in particolare su quelle riguardanti

l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;

b) di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari anche attraverso l'intervento dell'organo esecutivo.

Art. 42

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, per settori organici di materie, in numero non superiore a quattro, con funzioni preparatorie e referenti per i regolamenti e per gli altri atti di competenza del Consiglio. Il regolamento disciplina, nel rispetto dei poteri deliberanti del Consiglio, i casi ed i modi nei quali il Consiglio stesso può deferire alla Commissione permanente compiti redigenti.

2. Le Commissioni sono composte di soli consiglieri, assicurando la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi mediante la previsione del voto plurimo, il quale viene utilizzato anche ai fini delle votazioni.

3. Le commissioni consiliari permanenti, limitatamente alle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta, dagli uffici del Comune, dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati e atti utili all'esercizio delle loro funzioni.

4. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani e programmi, generali e settoriali, per poi riferirne al Consiglio. Esse esercitano le loro competenze anche in ordine all'attività svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.

5. I componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto. Hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono e obbligo di rispondere alle domande dei componenti le commissioni sulla attività della Giunta e dei componenti.

6. Le commissioni hanno facoltà di richiedere, previa comunicazione al Sindaco, che l'autorizza, l'intervento alle proprie riunioni di funzionari del Comune e di amministratori e i dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti. Possono, inoltre, consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.

7. Il Consiglio comunale, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 2 del presente articolo, può istituire Commissioni speciali su problemi ritenuti di particolare interesse ai fini della attività del Comune, stabilendone i poteri e la durata.

8. Il regolamento del Consiglio, nel rispetto del presente Statuto, disciplina i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, nonché i casi in cui i pareri sono obbligatori. Le sedute sono pubbliche salvo i casi espressamente previsti dallo stesso regolamento.

9. Le commissioni, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono delle strutture e del personale dei relativi settori.

10. Qualora vengano costituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza verrà attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

Art. 43

Funzionamento del consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.

2. In caso di assenza o di impedimento di questi, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano che resta tale fino alla fine della seduta, anche nel caso in cui successivamente a tale insediamento dovesse entrare in aula un consigliere più anziano.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti

giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Salvo i casi previsti dal regolamento, oltre che dalla Legge, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca i consiglieri comunali con avviso scritto, da consegnare a domicilio, con l'elenco degli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della seduta; in caso d'urgenza la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 44

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno dieci componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o lo Statuto o il regolamento prevedono una diversa maggioranza.

2. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sette componenti.

3. Il Sindaco concorre alla formazione del quorum strutturale e del quorum funzionale.

4. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta.

Art. 45

Convalida degli eletti

1. Il Consiglio Comunale, previa convocazione del Sindaco, nei termini e nei modi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 dello stesso Decreto Legislativo, convalida i neoeletti Consiglieri nella prima seduta.

2. Gli argomenti da trattare nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale devono essere depositati almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 46

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, da depositare, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato.

4. Entro il 30 Settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 47

Regolamenti comunali

Nel rispetto dello Statuto, oltreché delle leggi, il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, distinti regolamenti per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione;
- e) la contabilità comunale;
- f) la disciplina dei contratti del Comune;
- g) la gestione dei servizi in economia.

Art. 48

Regolamento consiliare

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina in particolare:

- il funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni, permanenti e speciali;
 - la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
 - i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza del Consiglio;
 - l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
 - il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza;
 - i rapporti con gli organi regionali di controllo;
 - l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali;
 - i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune,
- Il regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi;
- disciplinare distintamente i diritti ed i doveri dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare i titolari dei diritti di partecipazione;
 - assicurare l'attuazione del programma della Giunta comunale garantendo comunque il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;
 - assicurare l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
 - prevedere un'apposita sessione consiliare per l'esame annuale del rendimento degli istituti di partecipazione:
 - disciplinare le procedure di informazione relative alle spese elettorali e alla situazione patrimoniale dei consiglieri.

Art. 49

Attività ispettiva e commissione di indagine

1. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono regolate dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri e su richiesta di cinque consiglieri,

può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. La commissione di indagine ha potere di esame sugli atti del Comune e in caso di gravi inadempienze potestà di audizione del Sindaco, degli assessori e dei soggetti interni al comune.

4. Il regolamento consigliere stabilisce il funzionamento e la composizione della commissione, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 50

Composizione ed elezione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di sette assessori.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento

3. Il Sindaco nomina gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

Art. 51

Cessazione della carica di assessore

1. I singoli assessori cessano dalla carica per: dimissione, revoca e decadenza.

2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Segretario Generale, che le trasmette al Sindaco dopo averla acquisita al protocollo generale, e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 52

Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco e, in assenza di entrambi, l'Assessore anziano per età.

2. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica, a maggioranza e con voto palese.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, partecipino funzionari del Comune. Possono essere, altresì, invitati, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art.53

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce semestralmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
 3. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
 4. Spettano alla Giunta l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria e la nomina del difensore.
- E' altresì di competenza della Giunta l'accettazione di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'art. 42 lett. i) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Art. 54

Gli assessori

1. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. Le modifiche degli incarichi sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Art. 55

Assessore anziano

1. L'Assessore Anziano, cioè il maggiore per età, svolge le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e del Vice Sindaco.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 56

Elezione

2. L'elezione del Sindaco, avviene nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dallo Statuto.
4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune e ne è il rappresentante legale.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e le competenze connesse all'ufficio.
6. Quale organi di amministrazione in particolare il Sindaco:
 - a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 18 del D. Lgs n. 267/2000;
 - d) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - f) Conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale nei caso non si sia avvalso della facoltà di nominare un direttore al di fuori della dotazione organica;
 - g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
7. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stessi, informandone il Consiglio Comunale.
8. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
9. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 57

Vice sindaco

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta. Per tale carica valgono le disposizioni previste dall'art. 50 del presente Statuto.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni adottata ai sensi di legge.

Art. 58

Delegato di frazione

1. Il Sindaco per le frazioni di Macchia e Ruggiano, limitatamente alle funzioni di cui agli artt. 54 e 14 del Testo Unico, può delegare un consigliere comunale.

Art. 59

Divieto generale di incarichi e consulenze

Il Sindaco, al Vice-Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 60

Dimissioni, impedimenti, rimozione, decorrenza, sospensione o decesso del sindaco

2. Le modalità, la decorrenza e gli effetti delle dimissioni, della rimozione, della decadenza e della sospensione del Sindaco sono regolati dalla legge. Sono altresì regolati dalla legge gli effetti dell'impedimento permanente e del decesso del Sindaco.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 61

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali in base a criteri di autonomia funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità onde assicurare l'imparzialità, l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione. Per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo del Comune, il regolamento, sulla base dei criteri e dei principi predetti, disciplina l'attribuzione delle responsabilità gestionali e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario Generale ed i responsabili degli uffici e dei servizi, i quali, secondo le rispettive competenze, devono assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione con particolare riguardo alla massima, possibile semplificazione e tempestività dei procedimenti e all'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica. Agli organi elettivi del Comune spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; ai dirigenti, ove previsti, altri menti ai responsabili degli uffici o dei servizi, coordinati dal Segretario Generale, è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

2. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.

3. La dotazione organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e ai programmi del Comune.

4. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnati. Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile,

che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ad ogni responsabile delle unità organizzative deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

5. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dei profili professionali e delle categorie professionali, ed in relazione ad esigenze di funzionalità dei servizi, saranno disposte rotazioni quinquennali del personale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

6. Ai Dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o dei servizi, scelti secondo rigorosi criteri di merito e di professionalità ed in relazione alle esigenze di razionalità e buon andamento degli uffici e dei servizi, va assicurato, nel rispetto delle funzioni del Segretario stabilito dalla legge, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi agli stessi demandati.

7. I Dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o dei servizi, inoltre, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, e ai compiti assegnati, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

8. Al personale del Comune è assicurato il miglioramento delle professionalità mediante sistemi o forme di perfezionamento permanente e mediante prospettive di carriera.

9. Il Comune riconosce e tutela la libertà di organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati, che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 62

Incarichi di collaborazione al alto
contenuto di professionalità

L'Amministrazione, per la realizzazione di obiettivi determinati, può fare ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni a termine secondo le norme dettate dal Regolamento.

Art. 63

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. In particolare il Direttore Generale predisponde il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a) del T.U. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di questione. AL Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o dei servizi, ad eccezione del Segretario Comunale.

3. Per la revoca e la durata dell'incarico si applica il 2° comma dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000.

4. Nel caso in Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 64

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai dirigenti, ove previsti, altrimenti ai relativi responsabili, ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo approvati dagli organi di governo ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2°, del D.Lgs: n. 267/2000 e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale, se presente, altrimenti di categoria professionale apicale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 65

Segretario generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 66

Funzioni del segretario generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ove previsti, altrimenti dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne coordina l'attività secondo le direttive impartite dal Sindaco. Formula inoltre proposte su questioni organizzative o gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione.

4. Nel caso di istituzione della figura del Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e definite contestualmente alla nomina del Direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

5. Il Segretario Generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni di Sindaco, degli Assessori o dei consiglieri nonché le proposte di

revoca e la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 67

Vice segretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 68

Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei dirigenti, ove previsti, altrimenti dei responsabili degli uffici o di servizi è presieduta dal Segretario Generale. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

2. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Generale al Sindaco.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 69

Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e, per quanto riguarda quelli in atto gestiti dal Comune, di dismetterli o di modificarne, nel rispetto della legge, la forma di gestione.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 70

Gestione in economia

I servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale, sono gestiti in economia secondo le disposizioni stabilite da apposito regolamento.

Art. 71

Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale salvaguardando le minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata competenza tecnica ed amministrativa preferibilmente nello stesso settore di attività, restano in carica, salvo il caso di revoca anticipata per l'intero mandato amministrativo del Sindaco.
4. Il Sindaco può provvedere alla revoca di cui al comma precedente al sopravvenire delle cause individuate dal Consiglio Comunale.

1. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 72

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata (vedi artt. 112, comma 1 e 113 comma 1 lettera "e" del Testo Unico) miste pubblico/privato qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale, in tal caso, approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma il Comune può costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla sua partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Art. 73

Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. La delibera di concessione a terzi è

adottata dal Consiglio comunale, previa adeguata motivazione circa l'esistenza dei presupposti predetti, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e di correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

E DI COOPERAZIONE TRA ENTI.

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 74

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana del Gargano e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 75

ConSORZI

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare di promuovere la costituzione di un consorzio o di aderire con altri enti pubblici a consorzi, approvando apposita convenzione unitamente allo statuto del consorzio, secondo quanto stabilito dalla legge in materia di consorzi.

Art. 76

Accordi di programma

Per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, ove l'opera, l'intervento o il programma d'intervento siano di competenza primaria o prevalente del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, previa una conferenza di verifica tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO VII CONTABILITA' E FINANZA

Art. 77

Ordinamento contabile del comune

L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 78

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. Il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione Puglia, è deliberato dal Consiglio comunale, nei termini previsti dalla legge, secondo i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Consiglio, in prima convocazione, approva il bilancio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in seduta pubblica, nei termini con voti e le modalità stabiliti dalla legge e dallo Statuto

Art. 79

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale di previsione, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, è suddiviso per anni, ed è di durata pari a quello della Regione Puglia con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento in esso inclusi con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma deve comprendere, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, la individuazione delle risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono apportate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è approvato nei termini e con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Art. 80

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in relazione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 81

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 82

La gestione del patrimonio

1. Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso il competente ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento affinché da parte di tutti i dipendenti si osservi l'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunale necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Art. 83

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, di cui l'elezione, la durata in carica e i diritti sono disciplinati dalla legge, adempie alle funzioni da questa attribuitegli e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo in conformità al regolamento ed a quanto di seguito indicato:
 - a) segnalando, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso che ritenga meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando alle adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta per riferire o esprimere pareri su particolari argomenti quando lo richiedano il Sindaco o rispettivamente il Consiglio o la Giunta.
2. Il regolamento disciplina i casi e (e procedure nei quali al collegio dei revisori dei conti può essere affidato l'incarico di eseguire periodiche verifiche di cassa.
3. Non possono essere nominati revisori dei conti i consiglieri in carica del Comune.
4. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

Art. 84

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economico-finanziaria e attestati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto, in seduta pubblica e con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. In seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 85

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuthe, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nel nostro ordinamento giuridico.

Art. 86

Controllo interno della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il Controllo di gestione, affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso in cui, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87

Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Il regolamento consiliare determina le modalità attraverso le quali si realizza l'informazione dei cittadini, delle consulte e dei consiglieri comunali in ordine alle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.
4. Una proposta di modifica dello Statuto respinto dal Consiglio comunale non può essere rinnovata al Consiglio che l'ha respinto prima di due anni.

Art. 88

Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti sentito il Collegio dei revisori dei conti.
2. Dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale adotta i regolamenti di cui all'art. 41:
 - entro sei mesi quello di cui alla lettera a);
 - entro diciotto mesi quello di cui alla lettera b)
 - entro ventiquattro mesi quello di cui alla lettera c);
 - entro nove mesi quello di cui alla lettera d);

- entro sei mesi quello di cui alla lettera g).

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, nelle materie ad essi demandate continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello Statuto.

Art. 89

Entrata in vigore dello statuto

Lo Statuto entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE

Stemma del Comune

Lo stemma è costituito da un 'aquila bicipite con scudo in argento sagomato circondato sui due lati e nella parte inferiore da cornucopie con croce in bianco ed inquartato nel 1 e nel 4 quarto dall'immagine di S. Michele, a più colori, e nel 2 e 3 quarto una croce greca in argento, sormontato il tutto da una corona a cinque punte con fiori e gemmata.

Gonfalone del Comune

Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare di colore bianco riccamente ornato di ricami di argento laterali verticali, frangiato alla base, delle misure e forme come da schizzo, con fascia verticale tricolore, con i colori nazionali sul lato destro e caricato dello stemma con l'iscrizione centrale in argento "Comune di Monte S. Angelo".
